

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV-ter} N. 13

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DI

ROBERTO ROSSO

DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI

(atto di citazione del signor Luca Pedrale)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI

il 29 ottobre 2013



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI

- Al Presidente della Camera dei Deputati

Causa civile n. 213/2013 iscritta il 05.02.2013 (PEDRALE LUCA con avv. Ronco Mauro / ROSSO ROBERTO con avv. Alberto Savoini)

Oggetto : trasmissione atti

Si trasmette come da ordinanza del giudice istruttore dr.ssa Isabella Messina depositata il 22.10.2013 copia degli atti del procedimento di cui sopra :

- 1) Ordinanza del 22 ottobre 2013(con allegati verbali di udienza precedenti) ;
- 2) Atto di citazione nell'interesse di Pedrale Luca ,
- 3) Comparsa di risposta nell'interesse di Roberto Rosso ,
- 4) Comparsa conclusionale nell'interesse di Luca Pedrale ;
- 5) Comparsa conclusionale nell'interesse di Rosso Roberto ;
- 6) Nota di replica nell'interesse di Roberto Rosso ;
- 7) Nota di replica nell'interesse di Luca Pedrale ;
- 8) Fascicolo documenti di avvocato Savoini nell'interesse di Roberto Rosso ;
- 9) Fascicolo documenti di avvocato Ronco Mauro nell'interesse di Pedrale Luca (contiene due CD di registrazione della puntata di BALLARO' del 02.10.2012 e di ICEBERG del 24.09.2012 ;

Cordiali ossequi.

Vercelli, 28.10.2013

Tel 0161/282217

Fax 0161/597416

calogero.anselmo@giustizia.it

Il Direttore Amministrativo

Dr. Calogero Anselmo





TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE PRIMA

N. 213/2013 RG

Il Giudice,

viste le istanze delle parti,

letti gli atti ed i documenti di causa,

lette le comparse conclusionali e le repliche depositate dalle parti,

premesse:

- che con atto di citazione 31.01.2013, regolarmente notificato alla controparte, il dott. Luca Pedrale conveniva in giudizio l'on. Roberto Rosso al fine di veder accertato e dichiarato in giudizio il carattere diffamatorio e gravemente lesivo dell'onore, della reputazione e dell'immagine di parte attrice delle dichiarazioni rese dal convenuto nel corso della trasmissione televisiva *Iceberg*, andata in onda su Telelombardia il 24.09.2012, nonché per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi in conseguenza delle suddette dichiarazioni;
- che con comparsa depositata in Cancelleria in data 30.04.2013 si costituiva in giudizio l'on. Roberto Rosso contestando tutto quanto dedotto dalla controparte e chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice poiché riferite a dichiarazioni coperte dall'esimente di cui all'art. 68 Cost. o, comunque, perché infondate in fatto e/o in diritto;
- che all'udienza del 27.05.2013 entrambe le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 3 della l. 20.06.2003 n. 140;

- che lo scrivente giudicante invitava, quindi, le parti a precisare le conclusioni ai sensi del predetto articolo, ritenendo l'art. 68 Cost. applicabile al caso di specie;
- che solamente a seguito delle difese svolte da parte attrice nei propri atti conclusivi, è giunto ad un differente convincimento;
- che, infatti, è pur vero che le guarentigie previste dall'art. 68 Cost. sono poste a tutela delle istituzioni parlamentari nel loro complesso e non si risolvono in privilegi personali dei deputati e dei senatori, ma è pur vero che la giurisprudenza prevalente della Corte Costituzionale ritiene oggi che *“la divulgazione di atti o lavori parlamentari non inerenti alle proprie, dirette funzioni, può inquadrarsi nella normale attività di critica politica che il parlamentare è libero di svolgere al pari di qualunque cittadino, senza fruire, peraltro, di specifiche clausole di immunità che finirebbero per coinvolgere e compromettere – senza una specifica relazione con la logica di garanzia sottesa all'art. 68, primo comma, Cost. – i diritti dei terzi a veder tutelata in sede giurisdizionale la propria immagine e la propria onorabilità”* (Corte Cost. n. 39/2012; Corte Cost. n. 82/2011);
- che, pertanto, alla luce della più recente giurisprudenza, deve ritenersi che le dichiarazioni rese dal Parlamentare debbano pur sempre essere strettamente connesse con le specifiche opinioni dallo stesso manifestate nell'esercizio delle proprie funzioni, di talché *“il contesto politico o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui tali dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, mancando di costituire la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni,*



siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni ed i propri voti (come tale coperto, a garanzia delle prerogative delle Camere, dall'insinducabilità), ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dalla Costituzione" (Corte Cost. n. 195/2007; Corte Cost. n. 392/2006; Corte Cost. n. 51/2002);

- che, inoltre, la costante giurisprudenza costituzionale richiede, ai fini della operatività della garanzia di insinducabilità di cui all'art. 68 Cost., un legame temporale tra l'attività parlamentare posta in essere dall'interessato e l'attività esterna (fra le molte cfr. sentenza n. 82/2011);

rilevato:

- che, nel caso in esame, la difesa dell'on. Roberto Rosso non ha indicato alcuna specifica attività parlamentare compiuta dallo stesso nell'esercizio delle sue attribuzioni di deputato della Repubblica cui le dichiarazioni televisive possano essere funzionalmente collegate;

- che la difesa dell'on. Rosso si è limitata ad evidenziare come le dichiarazioni rese dallo stesso il 24.09.2012 fossero legate a temi di estrema "attualità" e come la "denuncia politica" posta in essere dallo stesso abbia contribuito a creare "quel clima di discussione nel Paese e in Parlamento circa la riforma del sistema di finanziamento ai partiti e di utilizzo del denaro pubblico che, finalmente, si è messa in moto";

ritenuto:

- che, alla luce del disposto dell'art. 4, l. 140/2003, occorre in ogni caso rimettere la causa sul ruolo al fine di trasmettere copia degli atti del presente procedimento alla Camera dei Deputati;
- che occorre, del pari, disporre la sospensione del presente procedimento fino alla deliberazione della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 5, l. 140/2003;

PQM

Rimette la causa sul ruolo;

sospende il presente procedimento sino alla deliberazione della Camera dei Deputati;


manda alla Cancelleria di trasmettere con urgenza copia degli atti del presente procedimento alla Camera dei Deputati.

Si comunichi.

Vercelli, li 18.10.2013

Il Giudice

dott.ssa Isabella MESSINA



Il Presidente della Commissione del
Tribunale di Vercelli il: 22/10/13



PAGINA BIANCA

€ 1,00



170043001560